

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese — Presidente

dott. Giuseppe Di Pietro — Giudice

dott. Raimondo Nocerino — Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato il seguente

SENTENZA n. 349/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69515** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

LINARES Roberta, nata il 06.12.1984 ad Augusta (C.F.: LNRRRT84T46A494W), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio DE MATTEIS (pec: avvantoniodematteis@pec.giuffre.it) e Bonaventura CANDIDO (pec: avvbonaventuracandido@pec.giuffre.it), con cui elett.te domicilia, fisicamente, in Messina, Via Ghibellina, 77 e, digitalmente, presso l'indirizzo pec del primo difensore avvantoniodematteis@pec.giuffre.it

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del **06.11.2024** - fissata con decreto collegiale n. 15/2024 depositato il 26.09.2024 - il Relatore I° Ref. Dr. **Raimondo Nocerino**, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dr. Alessandro Sperandeo,** nonché l'Avv.to **Antonio De Matteis** nell'interesse della Sig.ra Linares Roberta.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato il 09.04.2024 e ritualmente notificato in data successiva, il P.M. contabile ha evocato a processo la convenuta - unitamente agli ulteriori convenuti Strangio Antonino, Destro Mignino Santo, Galati Sardo Emanuele nonché Pruiti Elena - per ottenerne l'affermazione di responsabilità amministrativa e per tale via la condanna, in favore di AGEA, al pagamento:

(i) di euro **101.454,81,** quanto alla convenuta **Sig.ra Pruiti Elena,** cui viene rimproverata un articolata condotta commissiva dolosa, corrispondente all'intero danno erariale contestato;

(ii) di euro **€ 44.361,90**, **€ 15.074,73** e **€ 13.166,90,** quanto rispettivamente ai convenuti Sigg. **Strangio Antonina**, **Destro Mignino Santo** e **Galati Sardo Emanuele,** cui, in ragione della qualità di agenti dei centri di assistenza agricola (d'ora in poi CAA) da essi rivestita, viene addebitata una condotta omissiva dolosa atta a fondarne la responsabilità solidale con la Pruiti e nei limiti degli importi indicati;

(iii) di euro **€ 1.978,02**, quanto alla convenuta **Linares Roberta** cui viene ascritta un'ipotesi di responsabilità omissiva colposa per la quale, nella misura indicata, la stessa è chiamata a rispondere in via sussidiaria rispetto alla convenuta Pruiti Elena.

II. Sulla base della *notitia damni* ad esso trasmessa dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina della Guardia di Finanza (nota n. 599242/2020 del 9.11.2020), nonché della sentenza di condanna del 31.10.2022 con cui il Tribunale penale di Patti ha definito il primo grado di

giudizio vertente "*su fattispecie affini a quelle che coinvolgono gli odierni convenuti"*, l'Ufficio di Procura illustra la vicenda percettiva, foriera del nocumento erariale imputato ai convenuti, di cui la società agricola Aurora s.a.s., e per essa il suo legale rappresentante Pruiti Elena, ha rivestito il ruolo di indebita percettrice di contributi PAC.

II.1. L'assunto accusatorio, infatti, è nel senso che la Pruiti, nella descritta qualità, abbia portato ad esecuzione un disegno illecito unitario, culminato nella indebita fruizione di finanziamenti PAC per le annualità dal 2010 al 2016, giovandosi dell'intreccio collusivo intrattenuto con diversi agenti dei CAA (Strangio, Destro Mignini e Galati), oggi convenuti, i quali, attraverso illecite condotte omissive, hanno concretamente coadiuvato la Pruiti nella realizzazione della macchinazione.

III. Al programma fraudolento, articolatamente descritto in citazione, è tuttavia estranea la convenuta Linares che - per conto del CAA Confagricoltura Messina 001 mandatario di Aurora s.a.s. - ha curato la pratica relativa alla campagna 2016 (DUP n. 602284429725 che ha condotto all'incasso di complessivi euro € 13.186,77) ed è chiamata a rispondere, in questa sede, del 15% del contributo indebitamente incamerato (pari ad € 1.978,02) per grave negligenza funzionale e, quindi, a titolo sussidiario, non avendo la stessa "*minimamente aderito alle istanze illecite provenienti dal clan "Faranda*".

IV. In data 29.08.2024, sì è costituita in giudizio la convenuta Linares, richiedendo, preliminarmente, che il giudizio venga alternativamente definito ex art. 130 c.g.c. attraverso "*il pagamento della somma di euro 600,00 pari al 30% (arrotondato per eccesso) della pretesa risarcitoria*

azionata in citazione", depositando, a suffragio dell'accoglimento dell'istanza, il parere conforme del P.M. contabile datato 14.06.2024 e trasmessole via pec in pari data.

V. Con decreto collegiale n. 15/2024, reso all'esito della camera di consiglio del 25.09.2024 e depositato il successivo 26.09.2024, il Collegio, per le motivazioni ivi più analiticamente esplicitate, ha:

- accolto la richiesta di rito abbreviato formulata dalla convenuta;
- determinato, per l'effetto, in **€ 600,00 (seicento,00)** la somma dovuta dalla Sig.ra **LINARES Roberta,** nata il 06.12.1984 ad Augusta (C.F.: LNRRRT84T46A494W) a titolo di definizione alternativa del giudizio ex art. 130 c.g.c.;
- assegnato il termine **perentorio** di **quindici giorni**, decorrente dalla comunicazione del presente decreto, per effettuare il versamento della somma indicata, in unica soluzione, in favore di **AGEA**;
- fissato l'udienza camerale del **06 novembre 2024, ore 09.00**, per l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento delle somme sopra determinate, assegnando alla convenuta, altresì, termine fino a tre giorni prima all'udienza camerale, come sopra fissata, per il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, della prova dell'avvenuto pagamento nei sensi e nei modi precisati in motivazione.

VI. In data 09.10.2024, l'Ufficio di Procura ha versato in atti, fra l'altro, nota AGEA, indirizzata alla medesima Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, in cui testualmente si legge quanto segue: "*si comunica che con la nota pervenuta in data 3/10/2024 e registrata al prot. ingresso. 73762 l'avv. De Matteis ha trasmesso la ricevuta del bonifico di euro 600,00*

effettuato dalla sig.ra Linares in data 02/10/2024, in esecuzione di quanto previsto dal decreto in oggetto", ove, in questo caso, l'oggetto della nota è così letteralmente indicato: *"Giudizio 69515 - Esecuzione Decreto n. 15/2024 emesso dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in data 26/09/2024 - sig.ra Linares Roberta - LNRRRT84T46A494W"*.

VII. In data 28.10.2024, inoltre, parte convenuta ha prodotto in atti la dichiarazione AGEA relativa all'avvenuta ricezione della somma di euro 600,00, unitamente a schermata estratta dall'applicativo di Contabilità sul SIAN in uso presso l'Agenzia e dalla quale si rileva il versamento con quietanza n. 81665 del 02.10.2024. AGEA, precisamente, significa in modo espresso al Procuratore della Linares quanto segue: *"nel confermare la ricezione del bonifico eseguito dalla sig.ra Linares di € 600 in favore di AGEA, si allega alla presente la schermata estratta dall'applicativo di Contabilità sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), in uso all'Agenzia, dalla quale si evince il versamento effettuato con quietanza n. 81665 del 02/10/2024, corredato di causale"*.

VIII. All'odierna udienza camerale, le Parti presenti, come da verbale di udienza, hanno concluso acché il giudizio venga alternativamente definito ex art. 130 co. 8 e 9 c.g.c.

Considerato in

DIRITTO

1. In linea con la documentazione in atti, il Collegio accerta, l' "*avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata"* (art. 130 co. 7 c.g.c.) in esatta ottemperanza alle

statuizioni recate dal precedente decreto collegiale n. 15/2024 di questa Corte. Il giudizio, dunque, deve essere definito, ai sensi dell'art. 130 co. 8 e 9 c.g.c., con sentenza non impugnabile. Quest'ultima ha natura di provvedimento di merito "*quale modalità di definizione alternativa del giudizio*" e, per le ragioni ampiamente illustrate nella sentenza n. 331/2021 della Sezione (cui può operarsi rinvio ai sensi dell'art. 17 dell'All. 2 al d.lgs. 174/2016 anche per i condivisi precedenti giurisprudenziali richiamati), essa implica l'affermazione di soccombenza del convenuto.

2. Stante la singolarità della fattispecie all'attenzione del Collegio, che si connota per la peculiare lievità della contestazione accusatoria, le spese di giustizia possono formare oggetto di compensazione.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana**:

- dichiara alternativamente definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8 del c.g.c.;

- compensa le spese di giustizia**.**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, **in Palermo,** nella camera di consiglio del **06 novembre 2024**.

L'estensore Il Presidente

Dott. Raimondo Nocerino Dott. Salvatore Chiazzese

(*F.to digitalmente*) (*F.to digitalmente*)

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio Giudicante, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 co. 2 del D.lgs. n.196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati

personali",

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla suestesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi della parte convenuta e dei terzi ivi menzionati.

Il Presidente

Dott. Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

Sentenza e decreto depositati in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 13 novembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte convenuta e dei terzi ivi menzionati.

Palermo, 13 novembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente